

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI	gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
VISTO	il CCNL vigente;
VISTO	il CCNL 29.11.2007;
TENUTO CONTO	dell'art. 25 D. Lgs. n. 165/01;

EMANA

la seguente

### DIRETTIVA INERENTE L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI PER L'A.S. 2018/19

Si ribadisce che la vigilanza sugli alunni è un obbligo delicato e fondamentale del servizio scolastico, in particolare, disciplinato dal *Codice civile* (artt. 2043, 2047, 2048), ribadito dall'art. 29 c. 5 del *C.C.N.L. Scuola* del 29.11.2007, dall'art. 11 c. 4e del *C.C.N.L. Scuola* del 19.04.2018 e del e da molte sentenze della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione.

La vigilanza deve esplicitarsi:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e viceversa; negli spostamenti interni;
3. durante i cambi di turno tra i professori nelle classi (*con l'ausilio dei collaboratori scolastici*);
4. nel corso dell'intervallo/ricreazione (*con l'ausilio dei collaboratori scolastici*);
5. nel corso di visite guidate e di viaggi d'istruzione.

Durante l'attività didattica, la responsabilità della vigilanza sugli studenti è in capo al docente e fa parte dei suoi obblighi di servizi.

A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. **L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha pertanto inizio 5 minuti prima del suono della prima campana che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi per urgenti necessità, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico è tenuto a: *"rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite"* art. 11 comma 4e del CCNL Scuola 2016/2018.

**Per l'uscita degli alunni dall'aula si raccomanda di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto.**

**Vigilanza dall'ingresso nell'Istituto Scolastico fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni, durante il tragitto aula - uscita dall'edificio. Spostamenti interni.**

L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono sulla base dell'orario di funzionamento previsto per le classi e devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quanto esplicitato nel Regolamento d'Istituto.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'istituto scolastico all'inizio di ogni attività, presso ciascun ingresso deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'istituto scolastico o fino alle aule, se non espressamente autorizzati o invitati.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'istituto scolastico al termine di ogni attività, presso ciascuna porta di uscita degli edifici (Palazzine, Androni e Palestra) deve essere presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli studenti durante l'uscita. **Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella; del rispetto di tale regola sono responsabili i docenti.**

E' fatto divieto di entrare e\o uscire dalle porte di emergenza.

**Gli spostamenti dalla palestra alle aule e viceversa, come pure quelli dalle aule ai laboratori e viceversa, dovranno avvenire sotto la stretta vigilanza dei docenti. I trasferimenti avverranno in modo ordinato, disciplinato e sicuro.**

**Compiti di vigilanza in capo ai collaboratori scolastici.**

Il dovere di vigilanza nei confronti degli studenti, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29.11.2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti”*.

I Collaboratori scolastici, in particolare, dovranno:

- Sorvegliare gli androni, gli atri e i corridoi, posizionandosi nelle postazioni previste dal Piano delle attività del Personale ATA;
- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

- comunicare immediatamente ai Collaboratori del Dirigente Scolastico l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, all'uscita da scuola, negli spostamenti degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostino negli spazi interni ed esterni;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state preventivamente autorizzate;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, negli atri, negli androni, eventualmente segnalando tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente Scolastico particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi ai cambi dell'ora fino all'arrivo del docente;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza e verificarne quotidianamente la praticabilità ed efficienza;
- segnalare immediatamente al docente di classe e/o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e/o al DSGA qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

### **Vigilanza durante i cambi dell'ora di lezione tra i docenti**

**Al cambio dell'ora gli spostamenti dei docenti dovranno avvenire celermente, evitando soste nei corridoi o in altri luoghi.**

In caso di ritardo o di assenza dei docenti all'inizio delle lezioni o nei cambi d'ora, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Qualora un docente inizi il servizio in un'ora intermedia o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia o abbia un'ora libera, deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Nel caso in cui i due docenti siano impegnati prima e dopo il cambio d'ora, lo spostamento di entrambi deve avvenire nel modo più celere possibile, senza indugio.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

**Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.**

### **Vigilanza durante la ricreazione.**

**Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento d'Istituto, si precisa quanto segue:**

- l'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza; esso dura dieci (10) minuti, e va effettuato in maniera ordinata e disciplinata tale da rendere possibile la vigilanza; il personale scolastico (docenti, personale ATA) è tenuto a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare ogni tipo di pericolo;
- durante l'intervallo la vigilanza dovrà essere garantita dal docente dell'ora precedente rispetto all'inizio dell'intervallo;
- durante l'intervallo i docenti non dovranno affidare alcuna consegna ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza;
- le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti;
- **nel ricordare la modalità condivisa così come previsto dal Regolamento d'Istituto, negli spazi esterni, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che non consentiranno un allontanamento tale da rendere difficile il controllo di tutti gli studenti;**
- **durante l'intervallo gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e diffusa.**
- al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere con il docente dell'ora successiva; gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe;
- gli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale;
- durante l'intervallo è compito del personale scolastico segnalare tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente atteggiamenti vietati, non consoni e non adeguati all'ambiente scolastico.

### **Uscita temporanea degli alunni dalla classe**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo **solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta**, valutandone le motivazioni e controllandone il rientro. **Non dovrà verificarsi la contemporanea presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula.**

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, in caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, andranno avvisati tempestivamente i Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Qualora l'insegnante debba ricorrere all'allontanamento temporaneo dell'alunno per gravi motivi (malesseri), dovrà comunque verificare che l'alunno rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

**Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni ai collaboratori...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ATA.**

### **Malori e infortuni**

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente, provvederà ad avvisare l'ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente ai servizi sanitari d'emergenza (118). Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

Al fine di rispettare le procedure previste dalle polizze assicurative, l'insegnante presente all'infortunio o malore redigerà una relazione circostanziata sull'accaduto, compilando l'apposito modulo predisposto, e lo consegnerà in segreteria (area alunni). In caso di attività esposte a rischio (educazione fisica, gare sportive...), i docenti sono tenuti a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

### **Attività pomeridiane**

Nell'arco temporale compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, attività teatrali, attività di robotica...), è consentito agli studenti che partecipano a tali iniziative permanere nell'androne 2 e in prima palazzina (piano terra) sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico designato in servizio.

### **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

Si rimanda a quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nel regolamento Uscite didattiche/viaggi di istruzione/Stage.

### **Vigilanza durante le assemblee di classe e di Istituto.**

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del C.C. e nei CCNL. L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturita dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. In sintesi l'obbligo di vigilanza, *“è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

1. In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene operante (sopra citata Nota) a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) si svolgono in orario scolastico. Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/'03 *“impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni”*

2. *La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo (assemblee autorizzate) esercizio di tale diritto che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.*
3. Per le assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l'obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento (salvo diversa disposizione) degli alunni nei locali in cui si svolgerà l'assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica come precisato con Nota min. del 26.11.2003

In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire per la immediata sospensione dell'assemblea stessa

### **Divieto di fumo**

Si ricorda a tutto il personale che, ai sensi della L. 3/2003 e della L. 128/2013 art. 4, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto, in tutta la scuola, bagni e cortile inclusi, è vietato fumare. Si invitano, perciò, i docenti a non contravvenire per nessun motivo alle leggi vigenti e ad adoperarsi affinché siano rispettate da tutta la nostra comunità scolastica nel suo continuo impegno educativo al rispetto della salute, della sicurezza e della legalità.

La normativa vigente obbliga, tra l'altro, le Istituzioni Scolastiche a comminare le sanzioni previste.